

14_53_1_DPR_242_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2014, n. 0242/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'articolo 41 ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

VISTO in particolare l'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007, che:

a) al comma 10, prevede che, ai fini di cui all'articolo 39, comma 1, la Regione eroghi contributi alle imprese di utilizzazione boschiva, imprese di prima trasformazione del legno, aziende agricole, consorzi forestali e proprietari forestali;

b) al comma 14, prevede che con appositi regolamenti siano definiti le modalità, i criteri e le priorità per l'assegnazione degli incentivi disciplinati al medesimo articolo 41 ter, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO inoltre l'articolo 39 della stessa legge regionale 9/2007, ai sensi del quale la Regione promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno specializzata, mediante la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa;

VISTO il proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. "Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)";

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 20 novembre 2014;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'articolo 41 ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)" nel testo allegato di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_53_1_DPR_242_2_ALL1

Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, in attuazione dell'articolo 41 ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Regime di aiuto
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Soggetti beneficiari
- Articolo 5 Interventi ammissibili a contributo
- Articolo 6 Spese ammissibili a contributo
- Articolo 7 Importi di spesa ammissibili ed intensità del contributo
- Articolo 8 Presentazione della domanda
- Articolo 9 Istruttoria e concessione del contributo
- Articolo 10 Rendicontazione
- Articolo 11 Erogazione del contributo
- Articolo 12 Cumulo degli aiuti
- Articolo 13 Disposizione di rinvio
- Articolo 14 Entrata in vigore

Allegato A Domanda di contributo per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa di cui all'articolo 41 ter, comma 10, della legge regionale 9/2007

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti energetici a biomassa legnosa, al fine di promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno specializzata, in attuazione dell'articolo 41 ter, commi 10 e 14, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Articolo 2 Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni,

nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) impresa di utilizzazione boschiva: impresa iscritta nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale 9/2007;
- b) impresa di prima trasformazione del legno: impresa che trasforma il legname tondo in prodotti segati con possibili successive lavorazioni, ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 11 della legge regionale 9/2007;
- c) biomassa forestale: frazione biodegradabile dei prodotti e residui di origine biologica provenienti dalla silvicoltura, dalle imprese di prima trasformazione del legno e dall'arboricoltura da legno, quali cippato o pellet;
- d) caldaia: impianto termoidraulico atto alla produzione di calore mediante processo di combustione;
- e) telecontrollo: sistema hardware e software utilizzato per la visione e la raccolta di dati anche mediante dispositivi territorialmente distanti dall'impianto, dotato di sistema di allarme in caso di emergenza;
- f) efficienza termica: rapporto tra l'energia termica prodotta e l'energia primaria immessa in un impianto, nell'unità di tempo;
- g) cippato: prodotto derivante dalla prima fase della triturazione del legno, che comprende anche quello contenente cortecce, foglie, piccoli rami e aghi;
- h) dichiarazione di conformità dell'impianto: documento asseverato da un tecnico abilitato, che attesta la realizzazione dell'intervento secondo il rispetto della normativa vigente e contiene i dati della ditta realizzatrice, dell'edificio nel quale si trova l'impianto con la relativa destinazione d'uso e i dati del proprietario; la dichiarazione specifica uno o più schemi dell'impianto, le norme di riferimento, le tipologie di materiali e componenti adottati, le scelte tecniche effettuate nel rispetto del progetto, i controlli effettuati prima della messa in funzione, l'idoneità dell'impianto per l'ambiente nel quale viene installato.

Articolo 4 Soggetti beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 41 ter, comma 10, della legge regionale 9/2007, i soggetti beneficiari del contributo sono i seguenti:

- a) imprese di utilizzazione boschiva;
- b) imprese di prima trasformazione del legno;
- c) aziende agricole;
- d) consorzi forestali;
- e) proprietari forestali.

Articolo 5 Interventi ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo:

a) gli interventi di acquisto e messa in opera di nuove caldaie a biomassa forestale, finalizzate alla sola produzione termica da combustione, destinate a servire utenze pubbliche e private, compresa l'installazione dell'eventuale relativo sistema di telecontrollo;

b) l'installazione di container di contenimento dell'impianto forniti unitamente all'impianto stesso, esclusa l'edificazione di strutture in legno o latero cemento, al fine di contenere l'impianto o come deposito della biomassa.

2. Gli interventi di cui al comma 1 presentano i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) potenza termica non inferiore a 30 chilowatt e non superiore a 100 chilowatt;
- b) efficienza energetica termica non inferiore al 90 per cento.

Articolo 6 Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative agli interventi di cui all'articolo 5, comprese le spese di progettazione, di direzione lavori e quelle sostenute per il rilascio della dichiarazione di conformità.

2. Per l'ammissibilità delle spese di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 4 presentano all'atto della domanda il preventivo dell'intervento, la cui congruità è asseverata da un tecnico abilitato.

3. L'IVA definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se non è recuperabile.

Articolo 7 Importi di spesa ammissibili ed intensità del contributo

1. Il contributo viene concesso in misura pari a:

- a) 80 per cento della spesa ammissibile per i soggetti pubblici;
- b) 40 per cento della spesa ammissibile per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. Non sono ammessi a contributo gli interventi con spesa ammissibile di importo complessivo inferiore a 15.000,00 euro.

Articolo 8 Presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo 4 presentano domanda di contributo, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, redatta secondo il modello di cui all'allegato A, all'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, di seguito denominato IAF, secondo una delle seguenti modalità:

a) consegna presso l'ufficio protocollo dello IAF; ai fini del rispetto del termine, la data di presentazione della domanda è determinata dal timbro datario apposto dal medesimo ufficio;

b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga allo IAF entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

c) mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it; la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo e la documentazione richiesta.

2. La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo.

3. Alla domanda di contributo sono allegati:

a) l'elaborato progettuale redatto da un tecnico abilitato;

b) la relazione tecnica recante la descrizione dell'intervento;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta sul modello predisposto dal Servizio competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato Servizio e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti;

d) copia del preventivo dell'intervento, unitamente all'attestazione di congruità asseverata da tecnico abilitato;

e) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente.

Articolo 9 Istruttoria e concessione del contributo

1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, determinato dalla data di spedizione nel caso di invio tramite lettera raccomandata, dalla data di ricevimento della pec da parte dell'Amministrazione regionale, nel caso di invio tramite pec, o dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo dello IAF.

3. Lo IAF entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle domande:

a) valuta l'ammissibilità e la completezza delle domande;

b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale 7/2000;

- c) accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e ne trasmette l'esito in via telematica al Servizio e al richiedente, unitamente al termine per la conclusione dell'intervento;
 - d) comunica ai richiedenti non ammessi a contributo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
4. Il contributo è concesso dal Servizio entro sette giorni dal ricevimento dell'esito dell'istruttoria di cui al comma 3, lettera c).
5. Lo IAF, entro dieci giorni dalla data del decreto di concessione del contributo, comunica ai soggetti beneficiari il contributo concesso nonché i termini per la rendicontazione ovvero l'esclusione dal contributo per mancanza di copertura finanziaria.

Articolo 10 Rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi, i soggetti beneficiari presentano allo IAF, entro il termine previsto dal decreto di concessione, la seguente documentazione:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesta che l'intervento, per il quale il contributo è erogato, è realizzato nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali e copia della documentazione comprovante i pagamenti effettuati;
- c) copia delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore;
- d) dichiarazione di conformità dell'impianto.

2. Lo IAF comunica in via telematica al Servizio l'esito dell'esame della rendicontazione entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Articolo 11 Erogazione del contributo

1. Il contributo concesso ai soggetti di cui all'articolo 4 è erogato dal Servizio, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dello IAF di cui all'articolo 10, comma 2.

2. L'erogazione del contributo avviene compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

Articolo 12 Cumulo degli aiuti

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.

Articolo 13 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 9/2007 e della legge regionale 7/2000.

Articolo 14 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'articolo 8, comma 1)

**DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI
ENERGETICI A BIOMASSA LEGNOSA DI CUI ALL'ARTICOLO 41 ter,
COMMA 10, DELLA LEGGE REGIONALE 9/2007**

All'Ispettorato Agricoltura e
Foreste di

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il ____ / ____ / ____ residente nel Comune di
_____ provincia _____ in via

in qualità di:

Sindaco/Legale rappresentante/altro soggetto legittimato del Comune/Ente

- proprietario forestale privato
- titolare/legale rappresentante dell'impresa di utilizzazione boschiva avente sede legale nel Comune di _____
- titolare/legale rappresentante dell'impresa di prima trasformazione del legno avente sede legale nel Comune di _____
- titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola avente sede legale nel Comune di _____
- legale rappresentante del consorzio forestale avente sede legale nel Comune di _____

CHIEDE

l'assegnazione di contributi per la realizzazione di un impianto energetico a biomassa presso _____ nel Comune di _____

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e della decadenza dai benefici previsti dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000

- che l'impianto oggetto della domanda:

- è un impianto nuovo;
- ha una potenza termica non inferiore a 30 kW e non superiore a 100 kW;
- ha un'efficienza termica non inferiore al 90 %;

- che l'IVA:

- è recuperabile

non è recuperabile

ALLEGA

- 1) elaborato progettuale e relazione tecnica;
- 2) dichiarazione di atto di notorietà per gli aiuti "de minimis";
- 3) copia del preventivo dell'intervento, unitamente all'attestazione di congruità asseverata da tecnico abilitato;
- 4) fotocopia del documento d'identità del soggetto richiedente.

_____, li _____

(Firma del soggetto richiedente)

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati forniti con la presente, compresi quelli degli allegati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 41 ter, comma 10, della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Dichiara, inoltre, il sottoscritto di essere informato che i dati suddetti saranno trattati ai fini di cui sopra dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, quale titolare, mediante strumenti anche informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti individuati dalle norme nonché diffusi anche sul sito web della Regione ai sensi dell'art. 94 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

L'interessato, dichiara, infine, di essere informato della facoltà riconosciutagli dal Codice in argomento di esercitare in qualsiasi momento i diritti indicati all'art. 7 del Codice medesimo, cui viene fatto rinvio.

(Firma del soggetto richiedente)

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI